ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE

# Art. 1

## Indicazione delle opere

A partire dall'esercizio finanziario 1950-1951 e fino all'esercizio 1964-65 incluso i Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interesse nelle localita' economicamente depresse delle Regioni e Province della Repubblica, diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa all'istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale. Le opere di cui al comma precedente comprendono quelle per la sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, la viabilita' ordinaria non statale, gli acquedotti e relative fognature principali. Per la esecuzione delle opere che, a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali, i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti con preferenza assoluta su altri in armonia a quanto previsto dall'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646. (4) L'inclusione di opere nel programma dei lavori importa l'applicazione del secondo comma dell'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e l'estensione dei benefici previsti dall'art. 13 della medesima legge in favore dei comuni e delle province dell'Italia meridionale e insulare. (4) La dichiarazione e la delimitazione di zona depressa e' fatta dal Comitato dei Ministri di concerto col Ministro per il tesoro. Le indennita' da corrispondere ai proprietari dei terreni espropriati in esecuzione dei programmi per la riforma fondiaria non rientrano fra le spese che devono essere sostenute con i finanziamenti previsti dall'art. 5. Restano fermi le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le spese, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalita', al cui finanziamento vien fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti. L'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al comma primo, se prevista in forma continuativa, puo' essere effettuata in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualita' al tasso che sara' annualmente fissato per le analoghe operazioni previste dall'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Versione in vigore dal 18 agosto 1957, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 4

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale |
| Estremi | Legge 10 agosto 1950, n. 647 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 1950 |

## NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) La L. 29 luglio 1957, n. 635 ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "I commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, ed i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 2 della legge stessa, modificati dall'art. 1 della legge 2 gennaio 1952, n. 10, si applicano esclusivamente ai casi di opere di cui sia stata decisa l'assunzione a parziale carico dello Stato."

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/esecuzione-di-opere-straordinarie-di-pubblico-interesse-nell-italia/art-1-indicazione-delle-opere/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it